

Municipio della Città del Vasto

Provincia di Chieti

Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero del Registro 33	TRIBUTO SUI S DETERMINAZIONE A	SERVIZI LI OUOTE	INDIVISIBILI ANNO 2018.	(TASI)	-
Data 22.03.2018		Q	2010		į

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di marzo nell'aula consiliare "Giuseppe Vennitti" del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore 9.00 con avvisi notificati nei modi e termini di legge.

L'adunanza è convocata in sessione ordinaria di 2^convocazione.

Alle ore 18.04 il Consiglio risulta nella seguente composizione:

CONSIGLIERI	Presenti/Assenti	CONSIGLIERI	Presenti /Assenti
1. FRANCESCO MENNA 2. VINCENZO SPUTORE 3. NICOLA TIBERIO 4. LUCIANO ANTONIO LAPENNA 5. MARINO ARTESE 6. ROBERTA NICOLETTI 7. MARIANNA DEL BONIFRO 8. SIMONE LEMBO 9. MARCO MARCHESANI 10. ELIO BACCALA' 11. GIUSEPPE NAPOLITANO 12. MARIA MOLINO 13. GIOVANNA PAOLINO	Presente	14. LUCIA PERILLI 15. MARCO MARRA 16. MAURO DEL PIANO 17. FRANCESCO PROSPERO 18. DAVIDE D'ALESSANDRO 19. ALESSANDRA CAPPA 20. ALESSANDRO d'ELISA 21. VINCENZO SURIANI 22. GUIDO GIANGIACOMO 23. DINA NIRVANA CARINCI 24. MARCO GALLO 25. EDMONDO LAUDAZI	Presente

Presenti n. 23 Assenti n. 2

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg: Giuseppe FORTE, Paola CIANCI, Luigi MARCELLO, Lina MARCHESANI, Gabriele BARISANO, Carlo DELLA PENNA, Anna BOSCO.

Presiede l'adunanza il Sig. MAURO DEL PIANO nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.°, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Generale dott.ssa ANGELA ERSPAMER

Il Presidente pone in esame la proposta di deliberazione avente in oggetto "Tributo sui servizi indivisibili (TASI) – Determinazione aliquote anno 2018" e concede la parola all'Assessore Gabriele Barisano che relaziona in merito.

Dopo gli interventi dei consiglieri, riportati nell'allegato verbale, il Presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, Legge 27 dicembre 2013, n.147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI, sulla base della sopra richiamata normativa:

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU, e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, con riferimento alla TASI, ha in particolare previsto l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze;

Rilevato che con separata Deliberazione di Consiglio Comunale sono state determinate per l'anno 2017 le aliquote e le detrazioni d'imposta IMU;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della Legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle Deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

Considerato che per l'anno 2017 il Comune aveva fissato le rispettive aliquote con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28/03/2017;

Accertato che, a seguito dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2016 della Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) la TASI non si applica, oltre che all'abitazione principale e relative pertinenza (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze):

- alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dall'occupante (inquilino / comodatario) che destina gli immobili detenuti (in affitto / in comodato) come sua abitazione principale e relative pertinenze con esclusione di quelli classificati nelle categorie A/1, A/8 ed A/9. In tal caso, il possessore dell'immobile è comunque tenuto al pagamento della sua quota del 75% della TASI complessiva;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- la casa coniugale e relative pertinenze assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi comprese le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci studenti universitari (anche in assenza della residenza anagrafica);
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto

dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

• ai terreni agricoli;

Dato atto che, dal 2016 anche ai fini TASI è prevista la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado (padre/figlio) che le utilizzano come abitazione principale fatta eccezione per le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. A tal fine i requisiti per l'applicazione dell'agevolazione sono gli stessi di quelli stabiliti ai fini IMU;

Dato atto, altresì, che la TASI per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 431/98 (art. 2, comma 3 e art. 5, commi 1 e 2) l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%.

Tenuto conto che:

- a) l'articolo 1, comma 174, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Ritenuto di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	€ 724.801,39
Illuminazione pubblica e servizi connessi	€ 1.219.183,88
Servizi di protezione civile	€ 96.850,00
Parchi, verde pubblico e servizi per la tutela dell'ambiente	€ 322.955,00
Polizia locale	€ 1.605.361,36
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 889.691,21
Totale	€ 4.858.842,84

Visto inoltre il decreto del ministero dell'Interno del 29 novembre 2017,(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 in data 6/12/2017), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;

Richiamato, altresì, il Decreto del 9 febbraio 2018 - ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018 pubblicato sulla GU Serie Generale n.38 del 15-02-2018;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 28, del 22/01/2018, di approvazione dello schema di bilancio a valenza triennale 2018/2020 con i relativi allegati predisposti ai sensi del D.Lgs.118/2011 e del DPCM 28.12.2011 di sperimentazione dei nuovi sistemi contabili armonizzati e, in via conoscitiva il bilancio 2016 predisposto ai sensi del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;

Vista la Legge di bilancio 2018 (L. n.205 / 2017) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29/12/2017, Suppl. Ordinario n.62, con la quale anche per l'anno 2018 è sospeso il potere degli enti locali di adottare delibere nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attribuiti rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Visti:

- l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i.;
- l'art. I comma 639 e seguenti della L. 147/2013 e s.m.i.;
- l'art. 13 del D. L. 201/2011 convertito con modificazioni nella L. 214/2011 e s.m.i.;
- -1'art. 1 comma 380 L. 228/2012;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente regolamento IUC componente TASI;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente regolamento delle entrate;

Visti i pareri favorevoli resi dai responsabili di Settore in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

Visto l'esito della votazione che qui di seguito si riporta:

Consiglieri presenti: 23

Voti favorevoli: 14

" contrari: 9

DELIBERA

- 1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. ed ii.;
- 2. di approvare, per l'anno 2018, le aliquote di seguito riportate per l'applicazione della componente TASI (Tributo sui servizi indivisibili):

Aliquota per abitazione principale (solo categoria A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate	1,0 x mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,0 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di categoria D	1,0 per mille
Aliquota per le aree fabbricabili	1,0 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali strumentali	1,0 per mille

- 3. di confermare anche per l'anno 2018, ai sensi dell'art.1, comma 681, L.147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, e l'immobile e relative pertinenze, non sono adibite ad abitazione principale, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 25% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- 4. di stabilire in € 4.858.842,84 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come prospetto che segue:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	€ 724.801,39
Illuminazione pubblica e servizi connessi	€ 1.219.183,88
Servizi di protezione civile	€ 96.850,00
Parchi, verde pubblico e servizi per la tutela dell'ambiente	€ 322.955,00

Polizia locale	€ 1.605.361,36
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 889.691,21
Totale	€ 4.858.842,84

- 5. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2018;
- 6. di stabilire che la riscossione dell'imposta TASI, nell'ambito dell'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), dovrà essere effettuata in autoliquidazione assicurando, nel contempo, la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, entro le seguenti scadenze:
 - entro il 16 giugno 2018 acconto,
 - entro il 16 dicembre 2018 saldo;
- 7. di incaricare il Servizio Tributi di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione del provvedimento sul Portale del Federalismo Fiscale secondo modalità e termini dettati dalla normativa vigente;

8.di dichiarare – con 14 voti favorevoli - 9 contrari - il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del T.U.E.L. 267/2000.

Si dà atto che, al momento delle votazioni, erano presenti il Sindaco e i seguenti n. 22 consiglieri: Sputore, Tiberio, Lapenna, Artese, Nicoletti, Lembo, Baccalà, Napolitano, Molino, Paolino, Perilli, Marra, Del Piano, Prospero, D'Alessandro, Cappa, d'Elisa, Suriani, Giangiacomo, Carinci, Gallo, Laudazi.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio F.to MAURO DEL PIANO

Il Segretario Generale F.to ANGELA ERSPAMER

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico il giorno 10.04.2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1°, del TU. 18.08.2000, n. 267);

Dalla Residenza Comunale, lì 10.04.2018

Il Segretario Generale F.to ANGELA ERSPAMER

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ✓ E' divenuta esecutiva il giorno
- ✓ E' stata pubblicata all'albo pretorio informatico, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal al .

Dalla Residenza Comunale, lì

Il Segretario Generale				

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. Addì 10.04.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE